



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato PEDONI LORENZO (id FSI 144934)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 23 aprile 2016 veniva riferito dall'Arbitro principale del “Campionato Regionale Toscano 2016” STILLI Gabriele (A.N.) che: *“Il giocatore PEDONI Lorenzo, al termine del turno 1 del torneo in oggetto, annuncia il suo ritiro dal torneo motivandolo col fatto di aver raggiunto il punteggio Elo sufficiente per la promozione a Candidato Maestro FSI. Ciò, a giudizio dell'arbitro, rappresenta una violazione dei principi dell'etica sportiva e del fair play, in quanto altera lo svolgimento di un torneo per motivi che non costituiscono impedimento a giocare”*.

Perveniva una nota da parte dell'incolpato nella quale veniva ribadito quanto segue: *“....al termine del 1° turno di gioco ho espresso all'arbitro Gabriele Stilli l'intenzione di ritirarmi in quanto avevo verificato di aver superato il punteggio necessario pe ottenere il titolo di Candidato Maestro, titolo che per altro mi era sfuggito negli ultimi 6 mesi, e per questo motivo era subentrata una forte agitazione che non mi consentiva di giocare serenamente.....”* .

Il ritiro di un giocatore da un torneo è disciplinato dall'articolo 7.5.3. del Regolamento Tecnico Federale che così dispone:

“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente. Il giocatore ritirato ingiustificatamente perde il diritto a qualunque premio e passaggio di categoria; le eventuali variazioni Elo positive verranno azzerate. Il ritiro di un giocatore deve essere citato dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia”.

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che *“le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”*.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*.

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che *“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni*



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”.

La norma del Regolamento Tecnico Federale che disciplina il ritiro dal torneo non indica quali siano le motivazioni idonee a giustificarlo, ma impone un generico dovere in capo all'arbitro di accettare la decisione del giocatore, purchè sia comunicata per tempo da quest'ultimo.

Tuttavia, il fatto che sia obbligo del direttore di gara segnalare il ritiro nel rapporto finale di omologazione del torneo, per la sua trasmissione agli organi di Giustizia Sportiva, implica che le cause del medesimo possano essere oggetto di valutazione.

Del resto, il ritiro dal torneo da parte di un giocatore rappresenta comunque una alterazione della gara essendo un fatto in grado di condizionare il posizionamento proprio ed altrui nella classifica finale. Negli scacchi si rende ancora più odioso se si pensa al fatto che i sistemi di spareggio tecnico adottati spesso implicano che la propria prestazione abbia una influenza diretta su quella altrui. Si pensi al sistema Buchholz che prevede il calcolo della somma dei punteggi ottenuti dai propri avversari.

Quanto appena ricordato, l'obbligo di rispettare i principi di lealtà e correttezza e il rispetto che si deve a tutti i partecipanti alla gara impongono che il ritiro sia una soluzione estrema dettata da un oggettivo impedimento al proseguimento della stessa.

Nel caso di specie, il raggiungimento del punteggio necessario per la promozione al titolo di Candidato Maestro, ancorchè causa di agitazione (emozione spesso connaturata all'attività agonistica), non può essere considerato un motivo idoneo a giustificare il ritiro dalla gara.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato PEDONI LORENZO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 05/05/2016

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano

